

Mercoledì 10 marzo 2010

Regolamento relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

P7_TA(2010)0059

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sul regolamento relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

(2010/C 349 E/11)

Il Parlamento europeo,

- visto l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e, in particolare, la «clausola di abilitazione» del 1979,
 - vista la sua risoluzione legislativa del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (2007/0289(CNS)),
 - visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008,
 - visto il Capo 1 del Titolo V del trattato sull'Unione europea (TEU),
 - visto l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - visto l'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento,
- A. considerando che la «clausola di abilitazione» è la base giuridica dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per il sistema di preferenze generalizzate (SPG),
- B. considerando che dal 1971 la Comunità concede preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nel quadro del suo SPG,
- C. considerando che il Parlamento è stato consultato sulla proposta della Commissione di regolamento del Consiglio relativo al SPG per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (COM(2007)0857),
- D. considerando che il trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1° dicembre 2009,
- E. considerando che, a norma del Capo 1 del Titolo V del TEU, l'azione dell'Unione europea sulla scena internazionale si fonda sui principi della democrazia, dello Stato di diritto e l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e deve favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà,
- F. considerando che, a norma dell'articolo 207 del TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune,
1. riconosce l'importanza del sistema di preferenze tariffarie generalizzate, che consente ai paesi sviluppati di offrire un trattamento preferenziale non reciproco ai prodotti provenienti dai paesi in via di sviluppo;
 2. osserva che il SPG, creato dalla Comunità europea nel 1971, fu giustificato in quanto strumento finalizzato a risolvere gli squilibri commerciali tra i paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo ed inteso a contribuire al loro sviluppo sostenibile; ritiene che sia stato uno strumento commerciale comunitario e dell'Unione europea inteso ad assistere i paesi in via di sviluppo generando reddito attraverso il commercio internazionale, contribuendo così al loro sviluppo sostenibile e al buon governo;

Mercoledì 10 marzo 2010

3. osserva che l'attuale regolamento relativo al SPG scadrà il 31 dicembre 2011; pertanto, tenendo conto del tempo necessario per l'adozione di un nuovo regolamento secondo la procedura legislativa ordinaria, invita la Commissione a proporre al Parlamento europeo e al Consiglio un regolamento rivisto relativo al SPG entro il 1° giugno 2010;
 4. ritiene che le preferenze concesse nel quadro del SPG debbano essere mirate ai paesi in via di sviluppo che ne hanno maggiormente bisogno e che la nuova lista di paesi beneficiari debba pertanto riflettere la reale situazione economica dei paesi in via di sviluppo;
 5. sottolinea che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, tutti i paesi beneficiari del SPG+ dovrebbero non solamente ratificare, ma anche mettere in atto tutte le 27 convenzioni dell'OIL e delle Nazioni Unite elencate all'allegato III del regolamento relativo al SPG;
 6. sottolinea la necessità di maggiore trasparenza e responsabilità democratica sulle modalità di avvio e di svolgimento delle indagini; chiede pertanto di essere tenuto pienamente informato e di essere adeguatamente coinvolto, da parte della Commissione, in tutte le fasi delle procedure SPG e SPG+, anche per quanto riguarda la proposta del Consiglio relativa agli elenchi di paesi beneficiari;
 7. esorta la Commissione a perseguire una politica coerente in materia di SPG +, in particolare quando si tratti di eventuali sospensioni del sistema in caso di violazioni dei diritti dell'uomo, e di coinvolgere pienamente il Parlamento europeo in tale processo;
 8. invita la Commissione a monitorare attentamente la situazione in Sri Lanka e invita il governo dello Sri Lanka a reagire rapidamente per normalizzare la situazione nel paese prima dell'effettiva sospensione del SPG+;
 9. invita la Commissione a monitorare attentamente la situazione dei diritti dell'uomo in Colombia e a riferire in proposito al Parlamento;
 10. sollecita la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio - prima della scadenza del regolamento attuale e in tempo utile per le discussioni circa il prossimo regolamento - una relazione sullo stato di ratifica e di attuazione delle 27 convenzioni da parte di ciascun paese beneficiario dei regimi speciali di incentivazione; invita la Commissione a definire, nel suo regolamento rivisto relativo al SPG, gli organismi di controllo che dovranno raccomandare se un paese specifico debba prendere ulteriori misure per l'effettiva attuazione di una convenzione; precisa che, in tale relazione, la Commissione dovrà altresì valutare la misura in cui i regimi speciali di incentivazione hanno raggiunto i propri obiettivi e raccomandare, se del caso, la revisione dell'allegato III;
 11. chiede alla Commissione di prevedere nel suo regolamento rivisto relativo al SPG una valutazione periodica del rispetto, da parte di ciascun paese beneficiario, degli impegni assunti nel quadro del sistema SPG +, assicurando così che non si debba ricorrere a nessuno dei motivi di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 16, paragrafi 1 e 2 per la revoca temporanea del regime preferenziale; chiede che tale relazione annuale sia trasmessa al Parlamento e al Consiglio;
 12. invita la Commissione ad effettuare, prima della revisione del sistema, una valutazione d'impatto degli effetti del SPG nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 e a valutare in che misura i suoi obiettivi iniziali siano stati raggiunti per quanto riguarda gli specifici indicatori socio-economici rilevanti per ciascun paese e, in particolare, la riduzione della povertà; precisa che tale studio dovrà essere successivamente presentato al Parlamento e al Consiglio; precisa che la nuova proposta di regolamento rivisto relativo al SPG dovrà tenere debitamente in considerazione i risultati della valutazione d'impatto;
 13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-